

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 – Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE	pag. 3
Art. 3 – Modalità di calcolo del reddito	pag. 3
Art. 4 – Modalità di calcolo del patrimonio	pag. 4
Art. 5 – Fattori correttivi ed altri elementi per calcolare l'indicatore della situazione economica equivalente	pag. 5
Art. 6 – Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate	pag. 5
Art. 7 – Modalità attuative	pag. 5
Art. 8 – Modalità applicative	pag. 6
Art. 9 – Competenze	pag. 6
Art. 10 – Norme integrative	pag. 7
Art. 11	pag. 7

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento recepisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica da applicare ai soggetti che richiedono prestazioni o servizi sociali, di seguito denominate "prestazioni sociali agevolate", non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Allo scopo si fa riferimento all'art. 59 della L. 449 del 27.12.1997, al D.Lgs. 109/98, come integrato e modificato dal D.Lgs. 130/2000, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.5.1999 n. 221.

Le prestazioni sociali agevolate prevalentemente interessate all'applicazione dell'ISEE sono:

1. Servizio di assistenza Domiciliare (SAD);
2. Soggiorni Climatici Anziani Autosufficienti;
3. Telesoccorso;
4. Servizio pasti caldi al domicilio;
5. Trasporto persone disabili presso centri di riabilitazione;
6. Trasporto persone affette da patologie diverse presso centri di cura;
7. Rette per degenza temporanea o di lunga durata;
8. Inserimento persone disabili presso Centri Socio Educativi;
9. Assistenza economica a nuclei familiari;
10. Asilo Nido;
11. Mensa Scolastica;
12. Attività integrate al tempo modulare / Pre orario – Post orario;
13. Centri Diurni Estivi
14. Altri servizi assoggettabili all'indicatore della situazione economica equivalente;

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare i regolamenti Socio-Assistenziali in vigore e ogni altra norma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche, che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti

Art. 2

Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE

La valutazione della situazione economica è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare (d'ora in avanti denominato per acronimo ISEE) si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, applicando i fattori correttivi e rapportando il risultato alla composizione del nucleo familiare.

Art. 3

Modalità di calcolo del reddito

1. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo stesso:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Mod. Unico rigo N 1; Mod. 730 rigo N 6, Mod CUD punto 1); in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi si assumono i redditi imponibili IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- b) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'I.R.A.P., al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzati;
- c) i redditi da lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto stabilito dall'art. 4 c. 6 del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.
- e) I redditi esenti da IRPEF. (indennità di accompagnamento).

Non vengono considerati, invece, quali redditi, per il loro carattere straordinario e, comunque, salvo diverse disposizioni legislative, gli emolumenti arretrati da lavoro dipendente e pensione, da trattamento di fine rapporto e da indennità equipollenti.

2. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,56= (in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato).

Art. 4
Modalità di calcolo del patrimonio

1. il patrimonio si calcola sommando per ciascun componente il nucleo familiare il valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare:

Per patrimonio mobiliare si intende:

- a) depositi e conti correnti bancari per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31.12. dell'anno precedente la presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 7;
- b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri;
- d) partecipazione azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolamentari;
- e) partecipazione in società non azionarie;
- f) masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidati in gestione ad un soggetto abilitato;
- g) altri strumenti e rapporti finanziari;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.

L'importo dei valori mobiliari deve essere approssimato alle centinaia di Euro inferiori.

Il patrimonio immobiliare è invece rappresentato dal valore dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31.12. dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, indipendentemente dal periodo di possesso. Dal valore così determinato viene detratto l'ammontare del debito residuo, alla data del 31.12. dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto degli immobili, fino a concorrenza del loro valore. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nel limite di € 51.645,68=. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

2. Dal valore del patrimonio mobiliare, come sopra determinato, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,70=. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

3. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare verrà considerato nella misura del 20 per cento del suo valore complessivo.

Art. 5**Fattori correttivi ed altri elementi per calcolare l'indicatore della situazione economica equivalente**

I parametri da utilizzare per il calcolo dell'ISEE sono i seguenti:

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	COEFFICIENTE
1	1
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85
Per ogni altro componente	+ 0.35

I coefficienti sopra indicati sono maggiorati nel seguente modo:

1. presenza nel nucleo di portatori di handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 o invalidità superiore al 66% - coefficiente + 0.5;
2. Nuclei familiari con minori in presenza di una sola figura genitoriale – coefficiente +0.2;
3. Nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa - coefficiente + 0.2.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato al parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dalle ulteriori maggiorazioni.

Art. 6**Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate**

1. L'ISEE è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica ISE (dato dal reddito sommato alla situazione patrimoniale) e il coefficiente di cui all'articolo 5.
2. Per ogni singolo servizio o prestazione la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

Art. 7**Modalità attuative**

- Il richiedente prestazioni o i servizi agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 (art. 46 e 47) e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

- Il richiedente dovrà altresì esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

- In sede di dichiarazione, il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

In luogo della dichiarazione di cui sopra, il richiedente potrà presentare, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata.

La domanda per richiedere prestazioni o servizi agevolati dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune. La dichiarazione dovrà essere prodotta secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione Comunale, che richiama il modello ministeriale.

La sottoscrizione della dichiarazione viene effettuata di fronte all'addetto dell'ufficio, o trasmessa già firmata con la fotocopia di un documento di identità.

Art. 8 Modalità applicative

L'accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione al precedente art. 6 comma 2.

Art. 9 Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

Spetta altresì al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo il responsabile potrà richiedere la documentazione necessaria a comprovare il diritto all'accesso alle prestazioni agevolate richieste.

Art. 10
Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 11

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.